

# **Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate**

**Modifica del 6 febbraio 2012**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate, allegato ai decreti del Consiglio federale del 2 agosto 2010, del 22 marzo 2011 e del 25 ottobre 2011<sup>1</sup>, sono dichiarate d'obbligatorietà generale<sup>2</sup>:

*Appendice 6*

- Art. 1**           Adeguamenti salariali
- Art. 2**           Salari minimi (conformemente all'art. 24 CCL)
- Art. 4**           Indennità per lavoro fuori sede (art. 29 CCL)
- Art. 5**           Utilizzo di un veicolo privato (art. 30 CCL)

*invariato*

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2012, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'Appendice 6 del contratto collettivo di lavoro.

<sup>1</sup> FF **2010** 4713, **2011** 3257 7669

<sup>2</sup> Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2012 e ha effetto sino al 31 dicembre 2013.

6 febbraio 2012      In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova